



DCA - SETTORE GARE - UGS

Rep. Determine

9.1 - Aggiudicazione

G00701 - SGa 22_538 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere finalizzate all'Adeguamento impiantistico e riqualificazione energetica dell'intero complesso edilizio della Sede storica dell'Ateneo, sita in Via Festa del Perdono 3-7.

CIG 9637714D2E

CUI S80012650158202000016

CUP G49E13000340005

ESCLUSIONE _ AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.12.2022, ha approvato l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere finalizzate all'adeguamento impiantistico e riqualificazione energetica dell'intero complesso edilizio della Sede storica dell'Ateneo, sita in Via Festa del Perdono 3-7, per un importo complessivo a base d'appalto per le prestazioni professionali pari a € 1.068.892,94 IVA e oneri di legge esclusi, calcolato in base ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, di cui:

- **GARANTITI:** € 478.943,99 per la Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- **OPZIONALI:** € 589.948,95 per la Direzione dei Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

RICORDATO altresì che, detta procedura di affidamento è oggetto di finanziamento in esecuzione del D.M. n.1274 del 10.12.2021 - Bando MUR / Fondo investimenti edilizia universitaria 2021/2035, con cui, vengono finanziati nella misura massima del 60%, i programmi edilizi universitari presentati dalle Istituzioni universitarie relativi a specifiche tipologie di interventi, tra i quali la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico dei beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale (art.1, comma 4 D.M.1274 del 10.12.2021).

RAMMENTATO che rientrano in questa linea di finanziamento anche i progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente al 2022 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024.

RICORDATO inoltre, che nella presente procedura di affidamento è stata prevista l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione massimo: 70 punti offerta tecnica; 30 punti offerta economica;

RICORDATO che la Commissione Giudicatrice è stata nominata, con Decreto Rettorale in data 13.04.2023 (Rep. Decreti Rettore n. 2116/2023 del 14.04.2023), nelle persone di:

Presidente:

- *Prof. Ing. Andrea Bernieri, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Università degli Studi di Cassino;*

Componenti:

- *Ing. Claudio Carminati, Ufficio Energy Manager, Direzione Edilizia e Sostenibilità dell'Università degli Studi di Milano;*



- Arch. Alberto Premoli, Ufficio Verifica Progetti, Direzione Edilizia e Sostenibilità dell'Università degli Studi di Milano.

RICORDATO

che a conclusione delle attività valutative sono stati attribuiti i seguenti punteggi, in ragione anche dei ribassi presentati come di seguito riportati:

Concorrenti	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico e ribasso	Punteggio Complessivo
1) Cogenera Srl	54,13	26,82 (41,541%)	80,95
2) RTP SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. - R2M Solution S.R.L.	41,60	30,00 (46,68%)	71,60
3) Rtp Cairepro - Ep&S S.C.A.R.L. - Greenwich Srl	52,47	19,41 (30,00%)	71,88

RICORDATO

altresì, che pertanto la graduatoria è stata così formulata:

1. **COGENERA SRL**, con sede legale in via Le Ghiselle, 12 - 25014 Castenedolo (BS)
2. **RTP CAIREPRO - EP&S S.C.A.R.L. - GREENWICH SRL**, con sede legale in via Meuccio Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia
3. **RTP SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l. - R2M Solution S.r.l.**, con sede legale in Vicolo degli Olmi, 57 - Ceggi (VE)

RICORDATO

che - in data del 22.05.2023 - è seguito, a conclusione della procedura, il provvedimento di aggiudicazione della gara in epigrafe, con Determina Dirigenziale Rep. 8300/2023 del 23.05.2023, alla società **COGENERA SRL**, con sede legale in via Le Ghiselle, 12 - 25014 Castenedolo (BS), C.F. e P.IVA n. 03268340175 (ribasso offerto **41,541%**) per un importo di aggiudicazione pari a € 624.864,13 IVA e oneri di legge esclusi, di cui:

- € 279.985,87 (Garantiti) per la Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- € 344.878,26 (Opzionali) per la Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

CONSIDERATO

che, svolti e conclusi con esito positivo gli accertamenti di legge sull'aggiudicatario in merito alla comprova dei requisiti di partecipazione, l'Amministrazione Appaltante ha proceduto - con Determina Dirigenziale del 20.06.2023 Rep. n. 10217/2023 - a dichiarare efficace l'aggiudicazione di cui sopra;

CONSIDERATO

che, in data 22/06/2023 la società (mandataria di RTP) CAIREPRO - Cooperativa Architetti e Ingegneri - Progettazione - Società Cooperativa, con sede in Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 6, ha notificato ricorso con richiesta di sospensione cautelare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano contro l'Università degli Studi di Milano e nei confronti della società aggiudicataria COGENERA SRL, con sede in Castenedolo (BS), Via Le Ghiselle n. 12;

VISTO

che la ricorrente RTP CAIREPRO ha chiesto l'annullamento:

- dell'aggiudicazione alla società Cogenera S.r.l. della gara d'appalto di cui in oggetto e della relativa Determina del Direttore Generale Rep. 8300.2023 del 23.05.2023, trasmessa via pec in pari data, quale provvedimento di aggiudicazione della procedura,
- nei limiti di interesse della ricorrente, dei verbali di gara, in particolare e tra gli altri di quelli della seduta del seggio di gara del 21.03.2023 e di quelli delle sedute dalla commissione giudicatrice del 17.04.2023, 27.04.2023, 4.05.2023, 11.05.2023, 18.05.2023;
- di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente;



contestando la mancata esclusione dalla procedura di gara della società Cogenera S.r.l. (ai sensi dell'art. 80, c. 5 lett. f-bis, D.lgs. 50/2016, o, in ogni caso ai sensi dell'art. 80, c. 5 lett. c-bis, D.lgs. 50/2016) per le dichiarazioni rese relativamente al Progetto A.O. S. Orsola-Malpighi di Bologna, nonché relativamente ai criteri premianti sub lettere C.3.1. e C.3.2 dell'art. 15 del disciplinare di gara e chiedendo conseguentemente la declaratoria di esclusione dell'aggiudicataria; la ricorrente ha inoltre contestato, in subordine, l'errata valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici e formulato in via principale domanda di risarcimento dei danni;

PRECISATO

in particolare, che la principale doglianza rappresentata nel ricorso fa riferimento alle asseritamente mendaci e/o fuorvianti dichiarazioni rese dall'aggiudicataria Cogenera Srl negli allegati della domanda di partecipazione alla gara presentata relativamente al Progetto A.O. S. Orsola-Malpighi di Bologna e, specificamente nella "Relazione adeguatezza offerta" e nella "Relazione Tecnico-Metodologica", nonché relativamente al possesso delle certificazioni e qualificazioni richieste nei criteri ON/OFF e, conseguentemente la ricorrente eccepisce la presunta violazione da parte dell'aggiudicataria Cogenera S.r.l. del divieto di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis, del D.lgs. n. 50/2016, o, in ogni caso del divieto di cui all'art. 80, c. 5 lett. c-bis, D.lgs. 50/2016, in applicazione dei quali l'operatore economico avrebbe dovuto essere escluso;

PRECISATO

che la sussistenza della suddetta violazione è stata eccepita dalla ricorrente con riferimento a quanto indicato da Cogenera Srl nel criterio valutativo "A.1.2. Servizio 2: N. 1 servizio affine relativo a lavori impiantistici particolarmente complessi ed interferenti con strutture e spazi di edifici sottoposto a vincolo monumentale (max 14 punti)" dell'offerta tecnica;

CONSIDERATO

che, la suddetta violazione - eccepita con riferimento al sopra richiamato criterio - è stata ricondotta alla presentazione nell'offerta di Cogenera Srl del servizio pregresso afferente alla progettazione e direzione lavori della centrale termo-frigorifera trigenerativa nell'ambito del progetto di interesse del Policlinico S.Orsola - Malpighi;

PRECISATO

che nello specifico la ricorrente RTP Cairepro ha rappresentato, con produzione documentale, che:

- il Policlinico S.Orsola - Malpighi aveva bandito una "Gara per la costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi inerenti il contratto di concessione progettazione, costruzione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola - Malpighi"
- l'aggiudicataria della concessione era stata individuata nella società Progetto ISOM (con mandataria Manutencoop)
- la parte progettuale e di Direzione lavori era stata a sua volta affidata dal menzionato concessionario alla società Cairepro,
- per lo svolgimento delle suddette attività professionali Cairepro aveva riconosciuto un incarico di collaborazione alla società Cogenera Srl.

Pertanto, tutto ciò considerato, in sede di ricorso la stessa Cairepro ha rivendicato la titolarità delle attività di progettazione e di direzione lavori, visto il ruolo di mera collaboratrice nella progettazione e nella direzione operativa di cantiere di Cogenera Srl;

CONSIDERATO

che la ricorrente ha ulteriormente precisato che la non veridicità delle dichiarazioni di Cogenera Srl era rinvenibile, altresì, nell'indicazione dell'Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi quale committente dei Cogenera Srl, indicazione che era tale da lasciar presumere la sussistenza di un rapporto professionale diretto con la stessa;

CONSIDERATO

ancora, che quale ulteriore motivo di ricorso è stata eccepita la falsa dichiarazione - riportata nell'offerta tecnica dei Cogenera Srl - sul possesso delle certificazioni e qualificazioni richieste nei criteri ON/OFF:



- “C.3.1. Realizzazione di uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e/o uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627. (Max 3 punti)”
- “C.3.2. Inclusione nel gruppo di lavoro di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. (Max 3 punti)”.

con conseguente ingiusta attribuzione di relativi punteggi;

CONSIDERATO

che, successivamente con primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21/07/2023, la ricorrente ha impugnato, per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo, la determina dell'Università del 20/06/2023 avente ad oggetto la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more pubblicata sul sito internet dell'Ateneo in data successiva alla notifica del ricorso principale;

VISTA

l'ordinanza n. 681/2023 del 25.07.2023, nella quale il TAR Milano, nel ricorso rubricato al n. R.G. 01361/2023, ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento di aggiudicazione, in quanto ha ritenuto che le dichiarazioni rese da Cogenera, ai sensi dell'art. 15 punto A.1.2 del Disciplinare, relative al servizio svolto presso l'azienda Ospedaliera Sant'Orsola, non fossero corrispondenti al vero in virtù del coinvolgimento marginale a livello di collaborazione nell'attività di progettazione e di DL attestata agli atti dalla ricorrente;

PRESO ATTO

che la richiamata pronuncia del Giudice Amministrativo ha ulteriormente disposto che: *“analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15 punto C.3.1 del disciplinare, in quanto la controinteressata ha dichiarato di avere realizzato degli studi LCA o LCC ma senza in alcun modo dimostrare (neppure con le produzioni giudiziali) la loro conformità alle norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 ovvero UNI EN 15643 e la UNI EN 16627 come prescritto dal disciplinare e anche in tale caso l'amministrazione ha ommesso ogni controllo e valutazione ai sensi dell'art. 80 lett. c bis) cit.”*;

VISTO

inoltre, che nel medesimo provvedimento il TAR ha evidenziato la carenza di istruttoria da parte della Stazione appaltante, precisando che la stessa: *“non ha svolto alcuna istruttoria sul punto, non ha verificato la veridicità delle dichiarazioni, né ha sviluppato le valutazioni discrezionali che le competono ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c bis), del D.l.vo 2016 n. 50 al fine di valutare la permanente affidabilità del concorrente (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Ad.Pl., 28.08.2020, n. 16), fermo restando che le dichiarazioni rese hanno un'oggettiva attitudine fuorviante e sono suscettibili di influenzare le decisioni assunte dalla stessa”*;

PRESO ATTO

pertanto, del dispositivo dell'ordinanza sopra richiamata, l'Amministrazione Appaltante non ha proceduto né con l'avvio anticipato delle prestazioni, né con la stipula del contratto; la stessa ha invece disposto - in ragione dei rilievi rappresentati dal TAR Milano - l'avvio di un'istruttoria di approfondimento in merito alle vicende oggetto di contenzioso, ossia riguardo allo svolgimento dell'appalto di servizi di riqualificazione tecnologica presso il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliera Università di Bologna;

PRECISATO

che l'istruttoria è stata avviata in data 02.08.2023, con consultazione dei soggetti che a suo tempo erano stati direttamente interessati dall'esecuzione dell'appalto di servizi a favore del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, ossia con trasmissione di richiesta di informazioni allo stesso Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (prot. n. 86309/23 del 02.08.23) e alla società Manutencoop SpA (oggi Rekeep SpA) (prot. n. 86315/23 del 02.08.23);

PRECISATO

che contestualmente si è inoltrata relativa comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio alla società Cogenera Srl e al RTP Cairepro, con nota in data 31.07.23 (prot. n. 86300/23 del 02.08.23);

PRESO ATTO

che a seguito delle risultanze documentali emerse al termine dell'approfondimento di cui alla comunicazione suddetta, nonché delle produzioni documentali versate nel giudizio pendente e



della pronuncia dell'ordinanza del Tar Lombardia, l'Amministrazione - in data 20.09.2023 - ha avviato il procedimento amministrativo per un eventuale intervento in via di autotutela ex L. n. 241/1990 sul relativo provvedimento di aggiudicazione, dandone contestuale avviso alle società interessate (nota Prot. n. 984832/23), le quali hanno presentato relative osservazioni in merito alla documentazione oggetto di istruttoria;

PRESO ATTO

ancora, che l'Amministrazione ha quindi disposto la rimessione di tutta la documentazione ricevuta e sopra menzionata alla Commissione Giudicatrice, così da consentirle di svolgere una nuova valutazione delle offerte tecniche sulla base delle risultanze ottenute;

CONSIDERATO

che la Commissione, presa visione della documentazione acquisita attraverso l'istruttoria preliminare, quella prodotta dalle parti in giudizio e quella acquisita nell'ambito del procedimento qui considerato, in data 18/10/2023 ha concluso le operazioni di riesame delle offerte, rimettendo all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti conseguenti, e concludendo come specificato nel relativo verbale, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato e di cui sommariamente si riportano le conclusioni:

- conferma le valutazioni originariamente effettuate, fatta eccezione per la valorizzazione in favore di COGENEREA della Direzione Lavori relativa all'appalto di servizi riqualificazione termica del Policlinico Sant'Orsola, che si è in realtà concretizzata nella sola Direzione Operativa;
- ritiene la marginalità e trascurabilità della circostanza sopra rilevata, poiché alla luce di quanto previsto nel Disciplinare di gara l'attività di Direzione Lavori era solamente opzionale;
- apporta per l'effetto solamente una minima variazione di punteggio (8,40 anziché 11,67);
- conferma le valutazioni originariamente effettuate relativamente alle dichiarazioni rese da COGENEREA ai sensi dell'art. 15 punto C.3.1 del disciplinare;
- conferma, ai fini della relativa proposta di aggiudicazione, la congruità e la convenienza dell'offerta presentata da COGENEREA SRL, che ha conseguito un punteggio tecnico pari a 50,87 ed ha presentato un ribasso pari al 41,541% da applicarsi alle tariffe prestazionali di cui al Disciplinare prestazionale e ai relativi allegati, corrispondente ad un punteggio di 26,82 punti, e pervenendo ad un punteggio totale di 77,69 punti;
- dichiara che l'offerta tecnica presentata in gara da COGENEREA non è risultata forviante per le valutazioni già effettuate;

CONSIDERATO

che all'esito del procedimento avviato per l'eventuale annullamento in autotutela, l'Amministrazione ha ritenuto non sussistere sopravvenuti motivi di pubblico interesse atti a giustificare - nelle more della prossima definizione nel merito del giudizio innanzi al Tar, prevista inizialmente per il giorno 09/11/2023 - l'annullamento della impugnata determina di aggiudicazione (Rep.8300 del 23.05.23);

PRESO ATTO

del conseguente provvedimento di conferma dell'affidamento a favore della società Cogenera Srl, emanato il 19/10/23 con Determina Dirigenziale Rep. n. 16419/2023, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, in data 20/10/2023, veniva comunicato alle parti interessate RTP Cairepro e Società Cogenera Srl la conclusione del relativo procedimento amministrativo di autotutela;

RILEVATO

che tutta la documentazione sopra richiamata è stata trasmessa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha curato la difesa in giudizio dell'Ateneo, per il deposito nel giudizio pendente avanti il Tar Lombardia;

COINSIDERATO

che la ricorrente RTP Cairepro, manifestato il proprio intendimento di impugnare con un secondo ricorso per motivi aggiunti il nuovo provvedimento di aggiudicazione, ha richiesto il differimento dell'udienza di trattazione del merito del proprio ricorso, che è stata quindi rinviata al 14/02/2024;



CONSIDERATO

che a seguito della decisione dell'Amministrazione di confermare l'aggiudicazione a favore di Cogenera Srl, il RTP Cairepro ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti - notificato il 17/11/2023 e depositato il 21/11/2023 - avverso:

- il relativo provvedimento di conferma aggiudicazione, eccependo ancora una volta il rilascio di dichiarazioni non veritiere nell'offerta tecnica da parte della società Cogenera Srl, riproducendo in sintesi le doglianze rappresentate nel primo ricorso
- il verbale della Commissione di Gara del 18/10/23
- tutti gli atti già oggetto di impugnazione in sede di ricorso introduttivo;

VISTA

la sentenza di merito n. 566/2024 del TAR Milano, pubblicata il 29.02.2024, che ha definito la qui considerata controversia come di seguito riportato:

- in via preliminare dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito dell'emanazione in autonomia dell'Ateneo del nuovo provvedimento di conferma aggiudicazione Rep. n. 16419/2023
- riconosce le dichiarazioni di Cogenera come forvianti e non veritiere, in ragione dell'effettiva attribuibilità della firma dei progetti, della relativa responsabilità e dello svolgimento della Direzione lavori alla ricorrente Cairepro
- sostiene la valenza prettamente tecnica della nuova valutazione della Commissione Giudicatrice e quindi la non rilevanza della stessa in ambito di falsità di dichiarazioni d'offerta
- rileva la conseguente sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. f-bis, del D.lgs. n. 50/2016, il quale recita: *"Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto [...]: l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere"*
- quindi, in accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti, riconosce la fondatezza della prima doglianza ivi esposta, affermando che al cospetto di una dichiarazione oggettivamente e indiscutibilmente non veritiera resa dalla cointeressata Cogenera Srl, lo stesso operatore economico, in applicazione della lettera f-bis) dell'art. 80, c. 5, del D.lgs. n. 50/2016, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara;
- pertanto dispone l'annullamento degli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- riconosce che all'accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti consegua l'esclusione della controinteressata Cogenera S.r.l. dalla procedura oggetto di controversia e che la stazione appaltante, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, proceda ad aggiudicare la gara in favore della ricorrente;
- afferma infine che stante la mancata stipula del contratto con l'aggiudicatario precedentemente individuato, non vi è luogo a provvedere sulla declaratoria di inefficacia dello stesso.

PRESO ATTO

che la richiamata sentenza segnatamente ha disposto:

- l'annullamento degli atti impugnati;
- l'esclusione della società Cogenera Srl dalla procedura oggetto di controversia, in applicazione del richiamato art. 80, c. 5 lett. f-bis, del D.lgs. n. 50/2016
- l'aggiudicazione della procedura a favore del RTP Cairepro, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge

RILEVATA

la necessità di procedere all'aggiudicazione in tempi celeri in ragione dell'esigenza di non perdere finanziamento di cui sopra per l'ottenimento del quale le procedure di affidamento concernenti i lavori di edilizia debbono essere avviate entro il 31 dicembre 2024;

RILEVATO

altresì che il contenuto della decisione appare decisamente non superabile e che è intenzione dell'Amministrazione prestare acquiescenza al disposto del TAR non procedendo a proporre



appello posto che le esigenze dell'amministrazione si ritengono maggiormente tutelate dando esecuzione al predetto provvedimento giudiziario;

TENUTO CONTO peraltro del fatto che ove fosse presentato appello con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, l'interesse dell'Amministrazione sarebbe recessivo rispetto a quello dell'impresa e che per le vie brevi è stata acquisita informazione che anche la controinteressata Cogenera S.r.l. non presenterà appello

RITENUTO pertanto che sussistano motivi che rendono opportuno procedere all'esecuzione della decisione nei termini specificamente indicati dal TAR Lombardia

DETERMINA

- di dare esecuzione alla sentenza n. 566/2024 del TAR Milano, pubblicata il 29.02.2024, con riferimento alla quale non verrà presentato appello avanti il Consiglio di Stato;
- di disporre, pertanto, l'esclusione dalla *"Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere finalizzate all'adeguamento impiantistico e riqualificazione energetica dell'intero complesso edilizio della Sede storica dell'Ateneo, sita in Via Festa del Perdono 3-7"*, della società **COGENERA SRL**, con sede legale in via Le Ghiselle, 12 - 25014 Castenedolo (BS), C.F. e P.IVA n. 03268340175, per riscontrata presentazione di dichiarazioni non veritiere, in applicazione della dell'art. 80, c. 5 lett. f-bis, del D.lgs. n. 50/2016, nonché in esecuzione della pronuncia n. 566/2024 del TAR Milano;
- di aggiudicare la *"Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere finalizzate all'adeguamento impiantistico e riqualificazione energetica dell'intero complesso edilizio della Sede storica dell'Ateneo, sita in Via Festa del Perdono 3-7"*, al **RTP CAIREPRO - EP&S S.C.A.R.L. - GREENWICH SRL**, con sede legale in via Meuccio Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA n. 001704960358, che ha presentato un ribasso pari al **30,00%** da applicarsi alle tariffe prestazionali di cui al Disciplinare prestazionale e ai relativi allegati - Importo di aggiudicazione pari a €. 748.225,05 IVA e oneri di legge esclusi, di cui:
 - GARANTITI: €. 335.260,79 per la Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
 - OPZIONALI: €. 412.964,26 per la Direzione dei Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 co. 7, del Codice, la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti negli atti di gara;

La spesa complessiva pari a €. 949.347,94, di cui € 748.225,05 per servizi ed €. 201.122,89 per INARCASSA 4% (€. 29.929,00) ed IVA 22% (€. 171.193,89), graverà a carico dei fondi indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2022.

Milano, 18.03.2024

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Conte